



Ancona, 5 ottobre 2015

Pregiatissimi
Sindaci dei Comuni
delle Marche

LORO SEDI

Oggetto: Disposizioni in materia di Polizia provinciale/municipale

Il decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 all'articolo 5, comma 1, stabilisce che:

“Al comma 1 che il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, transita nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale, secondo le modalità e procedure definite con il decreto di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Al comma 2 che gli enti di area vasta e le città metropolitane individuano il personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e al comma 3 che le leggi regionali riallocano le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale nell'ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Ai commi 5 e 6 prevede poi che il transito di tale personale nei ruoli degli enti locali avviene nei limiti della relativa dotazione organica e della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale, garantendo comunque il rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio di riferimento e la sostenibilità di bilancio e che fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale. Sono fatte salve le assunzioni di personale a tempo determinato effettuate dopo la data di entrata in vigore dello stesso, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, per lo svolgimento di funzioni di polizia locale, esclusivamente per esigenze di carattere strettamente stagionale e comunque per periodi non superiori a cinque mesi nell'anno solare, non prorogabili.”.

Con l'entrata in vigore del precitato articolo 5 si definisce dunque un percorso più articolato di riallocazione del personale di polizia provinciale che tiene conto sia dell'esigenza di mantenere in capo alle Province servizi di polizia provinciale connessi allo svolgimento delle loro funzioni fondamentali in materia di ambiente e circolazione stradale, sia del riordino delle funzioni di polizia amministrativa locale (come per esempio in materia di caccia e pesca) ad opera del legislatore regionale, sia delle esigenze di personale di polizia locale dei Comuni del territorio.

Il personale di polizia provinciale che non resta nelle dotazioni organiche dei nuovi enti di area vasta e che non può essere trasferito nei ruoli regionali, dovrà essere inserito nell'elenco dei soprannumerari per essere trasferito ai Comuni e potrà esprimere la preferenza rispetto alla collocazione nei ruoli dei diversi Comuni del territorio.

L'articolo 5, infatti, prevede il passaggio del personale di polizia provinciale non più necessario allo svolgimento delle funzioni fondamentali dell'ente di area vasta ai Comuni, singoli o associati, in deroga alle limitazioni di spesa e alle assunzioni di personale, ma nei limiti della loro dotazione organica e della programmazione triennale dei fabbisogni di personale e garantendo comunque il rispetto del patto di stabilità interno.

Resta fermo che fino a totale assorbimento del personale di polizia provinciale, ai Comuni non è consentita l'assunzione di qualsivoglia personale per funzioni di polizia locale, fatta eccezione per le esigenze di carattere stagionale.

In data 30 settembre 2015 è stato pubblicato il decreto 14 settembre 2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione che detta criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta. In particolare detto decreto all'articolo 4 stabilisce che ai sensi dell'art. 5 del *decreto-legge n. 78 del 2015*, nell'ambito degli elenchi è identificato il personale di polizia provinciale, il quale può esprimere una preferenza a non mantenere il proprio profilo di cui eventualmente si tiene conto ai fini della ricollocazione.

Si invitano dunque i Comuni a individuare il proprio fabbisogno di unità di personale da adibire alle funzioni di polizia provinciale per gli anni 2015 e 2016 a valere sulle economie delle cessazioni rispettivamente degli anni 2014 e 2015 e a inserire detto fabbisogno nel Portale "Mobilità gov", disponibile all'indirizzo <http://www.mobiita.gov.it/> (PMG), con le modalità e nei termini indicati nel precitato DM.

Al fine di assicurare il massimo coordinamento funzionale delle operazioni (anche nell'ambito dell'Osservatorio regionale), nell'ottica cioè di contemperare le esigenze assunzionali dei singoli Comuni con l'obiettivo di ricollocazione di tutto il personale di specie, si chiede di comunicare a questa associazione all'indirizzo **segreteria@anci-marche.it**, entro il 15 ottobre p.v., il numero delle unità che si intende assumere per ciascuno degli anni 2015 e 2016, distinte per categoria contrattuale (C o D).

Certi della Vostra collaborazione, si inviano i migliori saluti,

Roberto De Angelis
Coordinatore dei piccoli Comuni



Maurizio Mangialardi
Presidente ANCI Marche

